

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 aprile 2023 in Roma si sono incontrati:

ANCE ROMA - ACER

FENEAL-UIL di Roma e Provincia

FILCA-CISL di Roma e Provincia

FILLEA-CGIL di Roma e Lazio

per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l'anno 2023, in conformità alle disposizioni del c.c.p.l. 28 novembre 2019 (depositato telematicamente il 17/12/2019 - codice contratto: 20191217121326760).

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019.

I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

INDICATORE	TRIENNIO 2022/2021/2020			TRIENNIO 2021/2020/2019			VARIANZA % 2022/2021/2020 SU 2021/2020/2019
	2022	2021	2020	2021	2020	2019	
Operai attivi	42.924	35.531	28.269	35.531	28.269	30.283	13,4%
media triennale	35.575			31.361			
Monte salari denunciato (€)	486.555.561	366.376.528	271.542.119	366.376.528	271.542.119	297.807.085	20,2%
media triennale	374.824.736			311.908.577			
Ore denunciate (al netto delle ore di CIG)	55.201.733	41.689.992	29.049.678	41.689.992	29.049.678	35.722.298	18,3%
media triennale	41.980.468			35.487.323			
Massa salari versata su denunciata (%)	87,0%	88,6%	88,2%	88,6%	86,2%	85,8%	0,4%
media triennale	87,3%			86,9%			

All'esito della verifica effettuata a livello territoriale, risultano positivi quattro indicatori su quattro. Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal c.c.p.l. 28/11/2019, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, la misura di EVR stabilita a livello provinciale, nel territorio di Roma e Provincia, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018.

L'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).

Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR erogati ai sensi del c.c.p.l. 28/11/2019 presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che il verbale di accordo di rinnovo del c.c.p.l. è conforme alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 182-189 della L. n. 208/2015, da ultimo modificata dall'art. 1, co. 63 della L. n. 197/2022, e del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.

Per quanto sopra, gli importi di EVR che le imprese sono tenute ad erogare ad operai ed impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal c.c.p.l. 28/11/2019, saranno i seguenti:




Tabella A
IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI PARI O POSITIVI
Misura di EVR a livello provinciale (4% dei minimi in vigore al 01/07/2018)

IMPIEGATI – Valori mensili

7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 68,83
6° livello – 1^ categoria	€ 61,95
5° livello – 2^ categoria	€ 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 48,18
3° livello – 3^ categoria	€ 44,74
2° livello – 4^ categoria	€ 40,26
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 34,41

OPERAI – Valori orari

Operai di produzione

4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,28
3° livello – operaio specializzato	€ 0,26
2° livello – operaio qualificato	€ 0,23
1° livello – operaio comune	€ 0,20

Operai discontinui

Guardiani (art. 6)	€ 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,16

Tabella B
IMPRESE CON UN PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO
65% dell'EVR fissato a livello provinciale (cfr. Tab. A)

IMPIEGATI – Valori mensili

7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 44,74
6° livello – 1^ categoria	€ 40,27
5° livello – 2^ categoria	€ 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 31,32
3° livello – 3^ categoria	€ 29,08
2° livello – 4^ categoria	€ 26,17
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 22,37

OPERAI – Valori orari

Operai di produzione

4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,18
3° livello – operaio specializzato	€ 0,17
2° livello – operaio qualificato	€ 0,15
1° livello – operaio comune	€ 0,13

Operai discontinui


Guardiani (art. 6)	€ 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,10

L'impresa non dovrà erogare l'EVR nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi.

Qualora a livello aziendale entrambi i parametri risultino negativi o uno solo dei parametri risulti negativo, le imprese, per non erogare l'EVR o per erogarlo in misura ridotta (Tabella B), dovranno inviare all'ANCE ROMA - ACER e alla Cassa Edile, comunicandolo anche alla RSA o RSU ove costituita, un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri entro il 15 maggio 2023.

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato e comunque entro il 31 maggio 2023, l'ANCE ROMA - ACER informerà le Organizzazioni Sindacali delle autodichiarazioni ricevute. Se richiesto da queste ultime, l'ANCE ROMA - ACER e le medesime Organizzazioni Sindacali si incontreranno per la verifica documentale entro i successivi 15 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE ROMA - ACER


FENEAL-UIL di Roma e Provincia


FILCA-CISL di Roma e Provincia


FILLEA-CGIL di Roma e Lazio
